

DELIBERA N. 127/11/CSP

SANZIONE ALLA SOCIETA' R.T.I. – RETI TELEVISIVE ITALIANE SPA PER INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE IMPARTITO CON DELIBERA N. 114/11/CSP (TG4)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i Servizi e i Prodotti del 13 maggio 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 5 ;

VISTA la delibera n. 80/11/CSP del 29 marzo 2011, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011*” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 73 del 30 marzo 2011;

VISTA la delibera n. 243/10/CSP del 15 novembre 2010, recante “*Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e4 istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali*”;

VISTA la delibera n. 224/11/CONS del 28 aprile 2011, recante “*Provvedimento sul rispetto dei principi in materia di informazione nei telegiornali durante le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011*”;

VISTA la delibera n. 114/11/CSP del 10 maggio 2011, con la quale è stato rivolto alla società RTI un ordine di immediato riequilibrio affinché tutte le edizioni dei telegiornali Tg4, Tg5 e Studio Aperto, comprese quelle principali, nelle ultime tre giornate di campagna elettorale (11, 12 e 13 maggio) realizzassero il completo

equilibrio tra le forze politiche di maggioranza e quelle di opposizione, sia nel tempo di parola che in quello di notizia, recuperando gli squilibri verificatisi nelle settimane precedenti, con l'avvertenza che l'Autorità avrebbe verificato l'osservanza dell'ordine impartito, in via eccezionale e straordinaria, attraverso un monitoraggio giornaliero e che in caso di sua inosservanza, tenuto conto dei richiami già rivolti, avrebbe applicato, senza ulteriore preavviso, le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 31, della legge n. 249/97, nonché, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, lett. a) della legge n. 28/2000, la trasmissione del messaggio recante l'indicazione della violazione commessa e della sanzione irrogata;

CONSIDERATO che dai dati del monitoraggio forniti dalla Società Isimm Ricerche risulta che nella giornata di mercoledì 11 maggio la testata giornalistica Tg4 ha dedicato al Popolo della Libertà il 56,52% , al Partito Democratico il 10,78% e all'Unione di Centro l'11,15% del totale del tempo di parola destinato ai soggetti politici ed istituzionali (tutte le edizioni) e, rispettivamente, il 72,14%, l'8,98% e il 7,12% del tempo di parola delle edizioni principali e che nella giornata di giovedì 12 maggio ha dedicato al Popolo della Libertà il 66,80% del totale del tempo di parola destinato ai soggetti politici e istituzionali e nessun tempo ai partiti dell'opposizione anche nelle edizioni principali;

RILEVATA, pertanto, l'inottemperanza all'ordine impartito con la citata delibera n. 114/11/CSP del 10 maggio 2011 e la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 1, comma 31, della legge n. 249/97, pari nel minimo edittale a euro 10.330,00 e nel massimo edittale a euro 258.230,00;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti illustrati nella misura di circa 10 volte il minimo edittale, pari a euro 100.000 (centomila/00) per la violazione dell'articolo 1, comma 31, della legge n. 249/97 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: la gravità del comportamento posto in essere deve ritenersi elevata per la rilevanza costituzionale del bene giuridico protetto dalla norma violata;
- con riferimento *all'opera svolta dall'agente* per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione: l'attività svolta dalla società non risulta adeguata a tale scopo, rilevandosi, viceversa, la mancata osservanza dell'ordine impartito dall'Autorità con la delibera n. 114/11/CSP ;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società RTI – Reti Televisive Italiane Spa è concessionaria privata del servizio di radiodiffusione ed è dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo ;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse sono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

UDITA la relazione dei Commissari, Antonio Martusciello e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

ORDINA

alla Società RTI – Reti Televisive Italiane Spa, esercente l'emittente televisiva nazionale Rete 4:

- di pagare la sanzione amministrativa di euro 100.000,00 (centomila/00) per la violazione dell'articolo 1, comma 31, della legge n. 249/97, come accertata in premessa;
- di trasmettere tempestivamente, nel corso del primo notiziario TG4 utile, un messaggio recante il seguente testo letterale *“Il telegiornale TG4 non ha ottemperato all'ordine di riequilibrio impartito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 114/11/CSP del 10 maggio 2011 non assicurando il rispetto del principio di parità di trattamento tra le forze politiche”*;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 127/11/CSP”*, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a questa Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 13 maggio 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola